

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –
Sezioni Unite – nella riunione tenutasi in
Roma il 4 dicembre 2008, ha adottato le
seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dr. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI – Segretario: Dr. Antonio METITIERI

1) RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S PREVIGENTE, OGGI 4, COMMA 1 C.G.S PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE DEGLI ARTT. 31 E 95 COMMI 5 E 6 E 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22 del 2.10.08)

2) RICORSO DEL SIG. CAMILLI PIERO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 31 E 95 COMMI 5 E 6 E 96 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22 del 2.10.08)

La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), li respinge.
Dispone addebitarsi le tasse reclamo non versate.

2° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dr. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr. Gerardo MASTRANDREA, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Antonio PATIERNO, Dr. Antonino TUMBILOLO, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI – Segretario: Dr. Antonio METITIERI

3) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO N. 3938/241PF 07-08/AF/EN DEL 3.4.08 A CARICO DEI SIGNORI:

- **PICCONE ERMANN0, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA F.C. CELANO OLIMPIA S.R.L.**
- **LEONARDI PIETRO, ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE TESSERATO PER L'A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L., ATTUALE DIRETTORE GENERALE DELL'U.S. UDINESE CALCIO;**
- **TULLI ALESSANDRO, PRESIDENTE DELL'A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L., E DELLE SOCIETÀ F.C. CELANO OLIMPIA S.R.L. E A.S. CISCO CALCIO ROMA, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 102, COMMA 2 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 17.10.08)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata rimettendo gli atti al Giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.

3° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dr. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dr. Gerardo MASTRANDREA, Avv. Italo PAPPÀ, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Serapio DEROMA, Dr. Antonio PATIERNO, Dr. Antonino TUMBIOLO, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI - Rappresentante A.I.A.: Dr. Carlo BRAVI – Segretario: Dr. Antonio METITIERI

4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. SIG. MOGGI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 6 COMMI 1, 2 E 6 PREVIGENTE C.G.S. (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 1/C del 14.7.2006 – Delibera Corte Federale n. 1/Cf del 25.7.2006)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Moggi Luciano.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 4 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete